

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G02874 del 11/03/2014

Proposta n. 1982 del 10/02/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Rocca di Papa (RM) - Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore del Comune, illegittimamente occupati dalle signore Fondi Paola e Fondi Annita.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Rocca di Papa (RM) - Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore del Comune, illegittimamente occupati dalle signore Fondi Paola e Fondi Annita.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che:

- Con nota pervenuta in data 08 agosto 2008, ed assunta al protocollo con il n. 123885, le signore Fondi Paola ed Annita hanno avanzato una congiunta istanza di legittimazione avente ad oggetto il terreno di demanio collettivo, sito in agro di Rocca di Papa e censito in Catasto al foglio n. 20, particelle n. 122 e 123 di mq. 9.650;
- Con nota protocollo n. 136793 del 16 settembre 2008, detta istanza è stata trasmessa al perito demaniale incaricato per il Comune di Rocca di Papa, arch. Cosimo Pica, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza, dandone comunicazione anche alla signora Fondi Paola;

VISTA la relazione tecnico-estimativa, pervenuta in data 13 agosto 2012 ed assunta al protocollo con il n. 357144 con la quale, in assenza di riscontrati miglioramenti agronomici, il perito demaniale incaricato ha proposto la reintegra demaniale del fondo censito in Catasto di Rocca di Papa al foglio n.20, particelle nn. 122 e 123, venendo a mancare i presupposti normativi per la concessione della legittimazione;

VISTO, altresì, il verbale di accesso, redatto in data 05 gennaio 2012, sottoscritto dalla signora Fondi Paola, che costituisce parte integrante della menzionata relazione tecnico-estimativa, dove non si evince alcun tipo di miglioramento sui fondi in questione;

PRESO ATTO, altresì, che il professionista incaricato non ha ritenuto di calcolare l'ammontare dei frutti indebitamente percetti da corrispondere congiuntamente al rilascio del fondo, poiché le signore Fondi Annita e Paola sono risultate in regola con il pagamento dei canoni annui dal 2002 al 2011;

VISTA la nota protocollo n. 378873 del 04 settembre 2012, trasmessa anche alle signore Fondi Paola e Annita, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in attesa degli adempimenti di notifica da parte dell'Ente, con cui la predetta relazione è stata inviata al Comune di Rocca di Papa per la pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio;

VISTA la nota protocollo n. 1306 del 13 gennaio 2014, pervenuta in data 24 gennaio 2014 ed assunta al protocollo con il n. 44444 con la quale il Comune di Rocca di Papa ha restituito gli atti e documenti attestanti l'avvenuta pubblicazione dell'elaborato di che trattasi presso l'Albo Pretorio comunale, avendone data debita notifica alle signore Fondi Paola e Fondi Annita con separati avvisi in data 15 ottobre 2013;

PRESO ATTO che, nei termini di legge, avverso detto elaborato tecnico, non sono pervenute opposizioni e /o osservazioni, giusta dichiarazione del 13 gennaio 2014, allegata in atti, a firma del delegato del Sindaco pro tempore;

RITENUTO, che con l'avvenuta pubblicazione della proposta di reintegra demaniale, con il rituale avviso di notifica agli interessati, nonché con la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, è stato pienamente garantito il diritto di partecipazione al processo amministrativo alle occupatrici;

RITENUTO infine, di dover procedere alla tutela del patrimonio civico del Comune di Rocca di Papa, per le motivazioni in premessa riportate, prevedendo la reintegra al patrimonio civico comunale dei terreni di demanio collettivo sopra descritti;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e ss. del R.D. 332/28:

- Di rigettare l'istanza di legittimazione avanzata dalle signore Fondi Paola e Fondi Annita in data 08/08/2008 avente ad oggetto il terreno sito in agro di Rocca di Papa e censito in Catasto al foglio n. 20, particelle nn. 122 e 123 di mq. 9.650.
- Per effetto dell'art. 31 del R.D. 332/28, di reintegrare al patrimonio civico comunale di Rocca di Papa il terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto in Catasto al foglio n. 20, particelle nn 122 e 123 di mq. 9.650.
- la ditta di seguito identificata dovrà restituire al Comune di Rocca di Papa il terreno come in appresso identificato, illegittimamente posseduto, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente atto, libero da persone e cose:

DITTA OCCUPATRICE	DATI CATASTALI		SUPERFICIE HA
	FG.	Partt.	
Fondi Paola, nata a Frascati, il 27/02/1969, c.f.: FNDPLA69B67D773D e Fondi Annita, nata a Frascati il 10/09/1972, c.f.: FNFNNT72P50D773B	20	122-123	0.96.50

- di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Rocca di Papa, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Sindaco pro tempore del medesimo Comune. Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso d'inottemperanza della ditta al bonario rilascio terreno, nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del fondo sopra identificato procedendo all'allontanamento dell'occupatore abusivo. Dovrà redigere un apposito verbale di presa in possesso, da trasmettere al Sindaco e alla Direzione Regionale Agricoltura, e apponendo specifici cartelli indicatori dell'appartenenza del bene al demanio civico.
- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico delle signore Fondi Paola e Fondi Annita come sopra identificate.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani